

N. 00352/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00837/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 837 del 2014, proposto da:
Comune di Grottammare, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo
Ortenzi, con domicilio eletto presso Avv. Maurizio Discepolo in
Ancona, Via Matteotti, 99;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo,
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle
Marche, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. dello Stato,
domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

nei confronti di

Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno,
Swn Costruzioni 2 Spa;

per la declaratoria di nullità o l'annullamento

- del provvedimento in data 3 ottobre 2014, prot n. 14922 Class. Fasc.
34.19.04/29 con il quale il Soprintendente per i Beni architettonici e

paesaggistici delle Marche ha espresso parere negativo sul Progetto ANIMA - Centro culturale polivalente;
- degli atti connessi del procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali e del Turismo e di Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio delle Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Grottammare propone ricorso per ottenere la declaratoria di nullità o l'annullamento della nota in data 3.10.2014 prot. 14922 con cui il Soprintendente per i Beni architettonici e paesaggistici delle Marche – Ancona, richiamando l'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, esprimeva parere negativo sul progetto A.N.I.M.A. per la realizzazione di un centro culturale polivalente composto da una sala flessibile di capienza massima pari a 1.500 persone per concerti ed eventi, congressi, teatro, arti, sport e spettacolo, nonché da servizi annessi, uffici, parcheggi e deposito, da realizzarsi in area parzialmente vincolata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) del citato D.Lgs. n. 42/2004.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.

2. Il ricorso deve considerarsi inammissibile, sia per la natura dell'atto impugnato che per carenza di interesse concreto ed attuale.

3. In via preliminare va osservato che l'Amministrazione resistente non ha dedotto eccezioni in rito, per cui, al rilievo d'ufficio, dovrebbe seguire l'avviso alle parti a norma dell'art. 73 comma 3 del D.Lgs. n. 104/2010. Il Collegio, tuttavia, ritiene non necessario svolgere questo ulteriore passaggio processuale, poiché le circostanze su cui si regge la declaratoria di inammissibilità sono state ampiamente affrontate dallo stesso ricorrente nei propri atti difensivi.

4. Nel merito della questione va osservato che l'atto impugnato interviene dopo il rilascio, da parte del Comune ricorrente, dell'autorizzazione paesaggistica alla realizzazione dell'opera in questione (provvedimento del 9.7.2014 n. 27).

Va poi osservato che è stato rilasciato, da parte dello stesso Comune, anche il permesso di costruire (datato 9.10.2014).

Dal punto di vista procedimentale, il parere del Soprintendente non ha quindi prodotto alcun effetto, poiché l'Amministrazione ha comunque concluso i procedimenti di propria competenza (di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire) al momento assistiti da presunzione di legittimità.

Escludendo effetti automatici retroattivi sui provvedimenti comunali ormai rilasciati (non previsti da alcuna norma e neppure desumibili dall'ordinamento), l'atto statale ha perso gli effetti tipici, di cui al citato art. 146, anche volendo applicare la maggiore estensione giurisprudenziale secondo cui l'amministrazione procedente dovrebbe tenerne conto, ancorché tardivo rispetto al termine stabilito, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (ovvero continuare a considerarlo obbligatorio ma non più vincolante), trattandosi

ovviamente di circostanza diversa da quella in esame, dove il parere interviene prima della conclusione del procedimento.

Nella fase attuale il parere in data 3.10.2014 prot. 14922 va quindi inteso come segnalazione o denuncia da parte dell'Autorità statale, che non produce effetti automatici ovvero obbligatori e/o vincolanti, ma rimette al potere delle altre autorità competenti (tra cui il Comune di Grottammare) future valutazioni discrezionali sul se e sul come agire, ma sulle quali questo giudice non può al momento pronunciarsi stante il divieto di cui all'art. 34 comma 2 del D.Lgs. n. 104/2010 trattandosi di poteri non ancora esercitati.

4. Le spese di giudizio possono, tuttavia, essere compensate poiché il profilo in rito è stato rilevato d'ufficio e non su eccezione di parte resistente.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere, Estensore

Tommaso Capitanio, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)